



CAPITOLATO DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO

DI SPAZZAMENTO MANUALE, VUOTATURA CESTINI

E SERVIZI ACCESSORI NEI COMUNI DELLA VERSILIA

CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

CIG B35255AF67

Art. 1.....	5
<i>(Oggetto dell'affidamento)</i>	5
Art. 2.....	11
<i>(Clausola sociale)</i>	11
Art. 3.....	12
<i>(Durata)</i>	12
Art. 4.....	13
<i>(Importo dell'affidamento)</i>	13
Art. 5.....	13
<i>(Caratteristiche generali ed oneri a carico dell'appaltatore)</i>	13
Art. 6.....	14
<i>(Trattamento dei lavoratori)</i>	14
Art. 7.....	14
<i>(Ordini di servizio)</i>	14
Art. 8.....	14
<i>(Denuncia di inconvenienti)</i>	14
Art. 9.....	14
<i>(Controlli)</i>	14
Art. 10.....	16
<i>(Penali)</i>	16
Art. 11.....	18
<i>(Esecuzione d'ufficio dei lavori)</i>	18
Art. 12.....	18
<i>(Recapito dell'appaltatore)</i>	18
Art. 13.....	18
<i>(Obbligo di continuità dei servizi)</i>	18
Art. 14.....	19
<i>(Integrazione dei servizi affidati)</i>	19
Art. 15.....	20

<i>(Servizi festivi e notturni)</i>	20
Art. 16.....	20
<i>(Obbligo di cessione di spazi pubblicitari sui mezzi adibiti al servizio)</i>	20
Art. 17.....	21
<i>(Revisione del prezzo contrattuale)</i>	21
Art. 18.....	21
<i>(Pagamenti)</i>	21
Art. 19.....	22
<i>(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)</i>	22
Art. 20.....	22
<i>(Firma del contratto)</i>	22
Art. 21.....	23
<i>(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)</i>	23
Art. 22.....	24
<i>(Garanzie)</i>	24
Art. 23.....	24
<i>(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)</i>	24
Art. 24.....	25
<i>(Cessione e subappalto)</i>	25
Art. 25.....	26
<i>(Risoluzione del contratto)</i>	26
Art. 26.....	27
<i>(Obblighi trattamento dei dati)</i>	27
Art. 27.....	28
<i>(Obblighi di riservatezza)</i>	28
Art. 28.....	28
<i>(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	28
Art. 29.....	29
<i>(Segreti tecnici e commerciali)</i>	29

Art. 30.....	29
<i>(Clausola Etica e garanzie e conformità al D.Lgs. 231/2001)</i>	29
Art. 31.....	30
<i>(Spese contrattuali)</i>	30
Art. 32.....	30
<i>(Controversie)</i>	30

Titolo I
OGGETTO E ASPETTI CONNESSI
Art. 1

(Oggetto dell'affidamento)

- 1) Il presente Capitolato disciplina il servizio di spazzamento manuale delle strade, piazze pubbliche e luoghi privati ad uso pubblico dei Comuni di Aulla, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Pontremoli, Tresana e Villafranca in Lunigiana (MS), vuotatura cestini e servizi accessori, compreso il conferimento dei rifiuti raccolti da condurre presso il Centro di Raccolta di Mulazzo gestito da Lunigiana Ambiente Srl.

Il servizio di spazzamento manuale deve svolgersi in orario definito dall'amministrazione aggiudicatrice e deve essere eseguito senza creare intralci alla circolazione degli automezzi e dei pedoni.

- 2) Il servizio di spazzamento manuale e vuotatura cestini attualmente riguarda i territori comunali di Aulla, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Pontremoli, Tresana e Villafranca in Lunigiana (MS) ma potrebbe riguardare anche altri territori comunali gestiti da Lunigiana Ambiente Srl.
- 3) Il servizio di spazzamento e pulizia della strade, piazze, viali, loggiati e delle altre aree pubbliche o a uso pubblico, comprese la superfici a verde pubblico comunale (aiuole, parchi, ecc.), solo per quanto concerne rifiuti solidi non di origine vegetale, consiste nella pulizia di tutto il suolo, pavimentato/asfaltato e non, mediante rimozione di ogni rifiuto da muro a muro - cioè carreggiata e marciapiedi pavimentati compresi - sia su quello privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, con esclusione delle aree private. Il personale cura, durante il servizio, la pulizia delle feritoie destinate allo scarico delle acque piovane sia che si tratti di chiusini di ghisa, di bocche di lupo o di altro tipo, in modo da agevolare il regolare deflusso delle acque.
- 4) Nell'ambito del servizio gli operatori provvederanno:
- alla sostituzione dei sacchi nei cestini porta-rifiuti con fornitura sacchi cestini a carico di Lunigiana Ambiente Srl;
 - al mantenimento dei marciapiedi / cigli stradali mediante uso di decespugliatore (attività oggetto di punteggio) atto ad eliminare la presenza di erba interstiziale e mediante l'uso di rastrello, pala, piccozza e carriola;

- alla pulizia e mantenimento delle piazze pavimentate in pietra;
 - alla pulizia delle zanelle stradali;
 - alla rimozione delle foglie in strade con alberate decidue in particolare nel periodo autunnale.
- 5) L'equipaggiamento dell'automezzo destinato allo spazzamento manuale stradale deve prevedere: una idonea capacità di carico tipo Porter 22 q.li, scopa in alluminio, pala in alluminio con manico corto anatomico, rastrello ad artiglio in metallo, vanghetta per diserbo, ferro per pulizia bocche di lupo, carrello porta bidone o porta scope, chiave sblocca cestini porta rifiuti, pinza per siringhe abbandonate, bidone ermetico per siringhe e sacchetti per cestini gettacarta.
- 6) I rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento manuale dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta di Mulazzo gestito Lunigiana Ambiente Srl. Il conferimento presso l'impianto ed il relativo smaltimento sono a carico di Lunigiana Ambiente Srl. Il trasporto e la consegna sono sempre da intendersi compresi nel corrispettivo del servizio.
- Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.
- La fornitura dei sacchi per il servizio di vuotatura cestini è a carico di Lunigiana Ambiente Srl.
- 7) La durata dell'appalto è di 10 (dieci) mesi per totali 44 settimane.
- Organizzazione del servizio e quantificazione degli interventi:

COMUNE DI AULLA (MS)

Il servizio nel Comune di Aulla verrà svolto come di seguito indicato:

- n. 8 operatori con n. 2 mezzi Porter 22 q.li per n. 6 giorni a settimana per n. 4 ore al giorno per un totale di n. 24 ore settimanali cadauno (44 settimane).
- n. 2 operatori, senza mezzo per n. 6 giorni a settimana per n. 3 ore al giorno per un totale di n. 18 ore settimanali cadauno (44 settimane).

Il servizio assistenza alla raccolta nel Comune di Aulla verrà svolto come di seguito indicato:

- AGGANCIABIDONI: n. 1 operatore, per 6,5 ore al giorno per 1 giorno a settimana, il martedì mattina, per un totale di 6,5 ore settimanali (44 settimane).
- AGGANCIABIDONI: n. 3 operatori, per 6,5 ore al giorno per 1 giorno a settimana, il mercoledì mattina, per un totale di 6,5 ore settimanali cadauno (44 settimane).
- AGGANCIABIDONI: n. 1 operatore, per 6,5 ore al giorno per 1 giorno a settimana, il sabato mattina, per un totale di 6,5 ore settimanali (44 settimane).
- AGGANCIABIDONI POTENZIAMENTO ESTIVO OGNI 15 GIORNI: n. 1 operatore, per 6,5 ore al giorno per 1 giorno a settimana, il martedì mattina, per un totale di 6,5 ore settimanali (2 settimane dal 15/06 al 30/06).

COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA (MS)

Il servizio nel Comune di Casola in Lunigiana (MS) verrà svolto come di seguito indicato:

- n. 1 operatore con n. 1 mezzo Porter 22 q.li per n. 3 giorni a settimana (il lunedì, il mercoledì ed il venerdì) per n. 4 ore al giorno per un totale di n. 12 ore settimanali (44 settimane).

COMUNE DI FIVIZZANO (MS)

Il servizio nel Comune di Fivizzano (MS) verrà svolto come di seguito indicato:

- n. 2 operatori con n. 1 mezzo Porter 22 q.li per n. 6 giorni a settimana per n. 5 ore al giorno per un totale di n. 30 ore settimanali cadauno (44 settimane).
- n. 4 operatori con n. 2 mezzi Porter 22 q.li per n. 6 giorni a settimana per n. 5 ore al giorno per un totale di n. 30 ore settimanali cadauno (44 settimane).

COMUNE DI PONTREMOLI (MS)

Il servizio spazzamento estivo nel Comune di Pontremoli, dal 01/06 al 31/08, verrà svolto come di seguito indicato:

- CENTRO: n. 2 operatori senza mezzo, per 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, per un totale di 24 ore settimanali cadauno (13 settimane).

- TERRITORIO: n. 2 operatori con n. 2 mezzi tipo Porter 22 q.li, per 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana (di cui n. 1 operatore anche la domenica), per un totale di 24 ore settimanali cadauno (13 settimane).
- MERCATI: n. 2 operatori con n. 2 mezzi tipo Porter 22 q.li, per 2 ore al giorno per 2 giorni a settimana (mercoledì e sabato), per un totale di 4 ore settimanali cadauno (13 settimane).

Il servizio spazzamento invernale nel Comune di Pontremoli, dal 01/11 al 31/05, verrà svolto come di seguito indicato:

- CENTRO: n. 1 operatore senza mezzo, per 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana dal lunedì al sabato, per un totale di 24 ore settimanali (31 settimane).
- TERRITORIO: n. 2 operatori con n. 2 mezzi tipo Porter 22 q.li, per 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana (di cui n. 1 operatore anche la domenica), per un totale di 24 ore settimanali cadauno (31 settimane).
- MERCATI: n. 2 operatori con n. 2 mezzi tipo Porter 22 q.li, per 2 ore al giorno per 2 giorni a settimana (mercoledì e sabato), per un totale di 4 ore settimanali cadauno (31 settimane).

Il servizio di spazzamento aggiuntivo il giovedì nel Comune di Pontremoli, verrà svolto come di seguito indicato:

- n. 1 operatore con n. 1 mezzo tipo Porter 22 q.li, per 4 ore al giorno per 1 giorno a settimana il giovedì, per un totale di 4 ore settimanali (44 settimane).

Il servizio assistenza alla raccolta nel Comune di Pontremoli, verrà svolto come di seguito indicato:

- AGGANCIABIDONI: n. 2 operatori, per 6,5 ore al giorno per 1 giorno a settimana, il lunedì mattina, per un totale di 6,5 ore settimanali cadauno (44 settimane).
- AGGANCIABIDONI: n. 2 operatori, per 6,5 ore al giorno per 1 giorno a settimana, il martedì pomeriggio, per un totale di 6,5 ore settimanali cadauno (44 settimane).
- AGGANCIABIDONI: n. 2 operatori, per 6,5 ore al giorno per 1 giorno a settimana, il giovedì mattina, per un totale di 6,5 ore settimanali cadauno (44 settimane).

- AGGANCIABIDONI: n. 2 operatori, per 6,5 ore al giorno per 1 giorno a settimana, il venerdì mattina, per un totale di 6,5 ore settimanali cadauno (44 settimane).
- AGGANCIABIDONI: n. 2 operatori, per 6,5 ore al giorno per 1 giorno a settimana, il sabato pomeriggio, per un totale di 6,5 ore settimanali cadauno (44 settimane).

COMUNE DI TRESANA (MS)

Il servizio nel Comune di Tresana (MS) verrà svolto come di seguito indicato:

- n. 1 operatore con n. 1 mezzo Porter 22 q.li per n. 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, per 6 ore al giorno per un totale di 36 ore settimanali (44 settimane).

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MS)

Il servizio nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) verrà svolto come di seguito indicato:

- n. 3 operatori, senza mezzo per n. 6 giorni a settimana per circa 3 ore al giorno per un totale di circa 20 ore settimanali cadauno (44 settimane).
- n. 1 operatore con n. 1 mezzo Porter 22 q.li per n. 6 giorni a settimana per circa 3 ore al giorno per un totale di circa 19 ore settimanali (44 settimane).

MANIFESTAZIONI

Il servizio in occasione delle manifestazioni nei Comuni della Lunigiana riguarda la vuotatura bidoni ed il servizio di spazzamento attraverso un:

- budget di quattrocentotrentanove (439) ore di personale e quattrocentotrentasei (436) ore di mezzi.

Complessivamente le ore previste, per 10 (dieci) mesi, sono le seguenti, come meglio specificato nella tabella.

PERSONALE ORE N. 32.289

MEZZI ORE N. 12.095

SPAZZAMENTO AULLA	N° Operatori	N° Mezzi	Giorni	Ore	Ore settimanali	Domenica	N° settimane	Note	N° ORE PERSONALE	N° ORE MEZZI
Spazzamento AULLA	8	2	6	4	24	no	44	dal 01/11 al 31/08	8448	2112
Spazzamento AULLA	2	0	6	3	18	no	44	dal 01/11 al 31/08	1584	0
Agguanciabidoni MARTEDÌ MATTINA	1	0	1	6,5	6,5	no	44	dal 01/11 al 31/08	286	0
Agguanciabidoni MERCOLEDÌ MATTINA	3	0	1	6,5	6,5	no	44	dal 01/11 al 31/08	858	0
Agguanciabidoni SABATO MATTINA	1	0	1	6,5	6,5	no	44	dal 01/11 al 31/08	286	0
Agguanciabidoni POTENZIAMENTO ESTIVO MARTEDÌ MATTINA OGNI 15 GIORNI	1	0	1	6,5	6,5	no	2	dal 01/09 al 15/09 e dal 15/06 al 30/06	13	0
SPAZZAMENTO AULLA									11.475	2.112
SPAZZAMENTO CASOLA IN LUNIGIANA	N° Operatori	N° Mezzi	Giorni	Ore	Ore settimanali	Domenica	N° settimane	Note	N° ORE PERSONALE	N° ORE MEZZI
Spazzamento CASOLA IN LUNIGIANA	1	1	3	4	12	no	44	dal 01/11 al 31/08	528	528
SPAZZAMENTO CASOLA IN LUNIGIANA									528	528
SPAZZAMENTO FIVIZZANO	N° Operatori	N° Mezzi	Giorni	Ore	Ore settimanali	Domenica	N° settimane	Note	N° ORE PERSONALE	N° ORE MEZZI
Spazzamento FMZZANO	2	1	6	5	30	no	44	dal 01/11 al 31/08	2640	1320
Spazzamento FMZZANO	4	2	6	5	30	no	44	dal 01/11 al 31/08	5280	2640
SPAZZAMENTO FIVIZZANO									7.920	3.960
SPAZZAMENTO PONTREMOLI	N° Operatori	N° Mezzi	Ore	Giorni	Ore settimanali	Domenica	N° settimane	Note	N° ORE PERSONALE	N° ORE MEZZI
Spazzamento estivo - CENTRO	2	0	4	6	24	no	13	dal 01/06 al 31/08	624	0
Spazzamento estivo	1	1	4	6	24	si	13	dal 01/06 al 31/08	312	312
Spazzamento estivo	1	1	4	6	24	no	13	dal 01/06 al 31/08	312	312
Mercati del MERCOLEDÌ E SABATO	2	2	2	2	4	no	13	dal 01/06 al 31/08	104	104
Spazzamento invernale - CENTRO	1	0	4	6	24	no	31	dal 01/11 al 31/05	744	0
Spazzamento invernale	1	1	4	6	24	si	31	dal 01/11 al 31/05	744	744
Spazzamento invernale	1	1	4	6	24	no	31	dal 01/11 al 31/05	744	744
Mercati del MERCOLEDÌ E SABATO	2	2	2	2	4	no	31	dal 01/11 al 31/05	248	248
Spazzamento aggiuntivo il GIOVEDÌ	1	1	4	1	4	no	44	dal 01/11 al 31/08	176	176
Agguanciabidoni LUNEDÌ MATTINA	2	0	6,5	1	6,5	no	44	dal 01/11 al 31/08	572	0
Agguanciabidoni MARTEDÌ POMERIGGIO	2	0	6,5	1	6,5	no	44	dal 01/11 al 31/08	572	0
Agguanciabidoni GIOVEDÌ MATTINA	2	0	6,5	1	6,5	no	44	dal 01/11 al 31/08	572	0
Agguanciabidoni VENERDÌ MATTINA	2	0	6,5	1	6,5	no	44	dal 01/11 al 31/08	572	0
Agguanciabidoni SABATO POMERIGGIO	2	0	6,5	1	6,5	no	44	dal 01/11 al 31/08	572	0
SPAZZAMENTO PONTREMOLI									6.868	2.640
SPAZZAMENTO TRESANA	N° Operatori	N° Mezzi	Giorni	Ore	Ore settimanali	Domenica	N° settimane	Note	N° ORE PERSONALE	N° ORE MEZZI
Spazzamento TRESANA	1	1	6	6	36	no	44	dal 01/11 al 31/08	1584	1584
SPAZZAMENTO TRESANA									1.584	1.584
SPAZZAMENTO VILAFRANCA IN LUNIGIANA	N° Operatori	N° Mezzi	Giorni	Ore	Ore settimanali	Domenica	N° settimane	Note	N° ORE PERSONALE	N° ORE MEZZI
Spazzamento VILAFRANCA IN LUNIGIANA	3	0	6	3	20	no	44	dal 01/11 al 31/08	2640	0
Spazzamento VILAFRANCA IN LUNIGIANA	1	1	6	3	19	no	44	dal 01/11 al 31/08	835	835
SPAZZAMENTO VILAFRANCA IN LUNIGIANA									3.475	835
MANIFESTAZIONI	N° Operatori	N° Mezzi	Giorni	Ore	Ore settimanali	Domenica	N° settimane	Note	N° ORE PERSONALE	N° ORE MEZZI
VUOTATURA BIDONI E SPAZZAMENTO COMUNI DELLA LUNIGIANA							44	dal 01/11 al 31/08	439	436
MANIFESTAZIONI									439	436
TOTALE ORE									32.289	12.095

- 8) L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione dei servizi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario (basandosi sull'elenco prezzi proposto in sede di offerta), senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità dei servizi oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

- 9) A seguito dell'affidamento sarà consegnato il "Programma di spazzamento" dei Comuni di Aulla, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Pontremoli, Tresana e Villafranca in Lunigiana (MS).

Art. 2

(Clausola sociale)

- 1) L'appaltatore dovrà provvedere all'utilizzo dei lavoratori attualmente impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto, come da prospetto personale indicato all'interno dell'Allegato D, sempre che il loro numero e la qualifica sia armonizzabile con le sue esigenze e sempre che gli stessi non siano stati ricollocati nell'ambito dell'organizzazione degli attuali esecutori.
- 2) Si impegna inoltre al rispetto dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il quale recita: "Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di

quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare”.

Art. 3

(Durata)

- 1) La durata dell'appalto è di 10 (dieci) mesi, decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio.
- 2) È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice procedere in via d'urgenza, anche nelle more della sottoscrizione ed efficacia del contratto, alla consegna del servizio e l'appaltatore darà inizio al servizio immediatamente al momento della stipula del verbale di consegna.
- 3) Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, viene fissato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale lo stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e l'Amministrazione aggiudicatrice provvede all'incameramento della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
- 4) L'Amministrazione aggiudicatrice rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto, allorché:
 - l'Amministrazione aggiudicatrice per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
 - gli Enti Regulatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi, indipendentemente dalla volontà di Lunigiana Ambiente Srl, che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;
 - gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana, indipendentemente dalla volontà di Lunigiana Ambiente Srl - che comportino variazioni ritenute essenziali all'appalto.
 - Retiambiente S.p.A. in qualità di capogruppo aggiudichi l'appalto per il servizio di sorveglianza di tutto il Gruppo.

Nelle suddette ipotesi il contratto è risolto di diritto.

- 5) Le Parti convengono che in ogni caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.
- 6) L'appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Capitolato è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Art. 4

(Importo dell'affidamento)

- 1) L'importo stimato dell'appalto è pari ad € 749.000,00 (euro settecentoquarantanovemila virgola zero zero) oltre IVA di legge.
- 2) Il prezzo offerto si intende al netto del ribasso percentuale comprensivo di tutte le spese ed ogni altro onere per l'appalto.

Art. 5

(Caratteristiche generali ed oneri a carico dell'appaltatore)

- 1) L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature, macchinari, personale, organizzazione ed a proprio rischio. Il personale addetto a questo servizio, dovrà mantenere un aspetto decoroso e un comportamento consono al luogo dove verrà svolto il servizio. L'appaltatore provvederà all'esecuzione del servizio, con personale qualificato, in maniera tale da assicurare la realizzazione di quanto previsto a perfetta regola d'arte. E' obbligato, altresì, ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento ed assunzione obbligatoria.
- 2) Sono a carico dell'appaltatore:
 - il risarcimento, ai proprietari o ai terzi, dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'esecuzione dei lavori previsti;
 - le riparazioni di guasti ed il risarcimento dei danni eventualmente arrecati alle opere, condutture e loro accessori di proprietà di Lunigiana Ambiente Srl e non.

Art. 6

(Trattamento dei lavoratori)

- 1) L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. E' tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Art. 7

(Ordini di servizio)

- 1) Per tutto quanto concerne l'osservanza del presente Capitolato, l'appaltatore dovrà eseguire gli ordini che gli verranno impartiti dalla Direzione di Lunigiana Ambiente Srl e per essa dal Responsabile del Servizio.
- 2) A fronte di semplice richiesta, l'appaltatore sarà tenuto a presentarsi presso Lunigiana Ambiente Srl personalmente o per mezzo di un suo rappresentante autorizzato e riconosciuto come tale da Lunigiana Ambiente Srl.

Art. 8

(Denuncia di inconvenienti)

- 1) L'appaltatore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Responsabile del Servizio di Lunigiana Ambiente Srl degli inconvenienti constatati, i quali impediscano il regolare svolgimento del servizio, restando responsabile sia dell'incompleto servizio, sia dei danni conseguenti al mancato avviso.

Art. 9

(Controlli)

- 1) L'amministrazione aggiudicatrice provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall'appaltatore a mezzo del Responsabile del Servizio di Lunigiana Ambiente Srl.
- 2) Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente Capitolato verrà realizzato anche attraverso la presentazione da parte dell'appaltatore di:

A) Report mensile aziendale. Il report mensile aziendale è basato sulle informazioni del sistema di controllo di gestione dell'appaltatore e redatto in funzione delle necessità del presente Capitolato. Tale report è costituito da un'analisi, per ogni servizio svolto, dei risultati, dei processi di produzione dei servizi appaltati e dalla dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi.

B) Ruolino giornaliero. Compilato e trasmesso quotidianamente all'amministrazione aggiudicatrice e contenente la rendicontazione di tutti i servizi svolti e relative aree interessate, avrà la funzione di permettere un monitoraggio costante da parte dell'amministrazione aggiudicatrice circa lo stato o la realizzazione dei vari servizi e potrà essere lo strumento per l'appaltatore per segnalare eventuali anomalie prospettatesi nel corso dei servizi.

C) Ai sensi dell'art. 5 6.15 del TQRIF ARERA, per le gestioni ricomprese negli Schemi III e IV, il gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade è tenuto a registrare, su base giornaliera, per ogni servizio di spazzamento e lavaggio delle strade:

a) la data e la fascia oraria pianificata nel Programma di cui all'Articolo 42.1;

b) la data e l'ora e il minuto o la fascia oraria di svolgimento del servizio e i chilometri lineari effettivamente percorsi per eventuali servizi di spazzamento e lavaggio delle strade meccanizzati.

A tale scopo Lunigiana Ambiente Srl mette a disposizione dell'appaltatore il portale web WRSU che consente la pubblicazione dei servizi preventivi che lo stesso deve svolgere per conto del gestore: le funzionalità richiedono all'appaltatore la compilazione dei consuntivi di ogni servizio previsto in termini di personale e mezzi impiegati, le ore lavorate, i km effettivamente spazzati.

- 3) L'appaltatore dovrà inoltre fornire il report mensile e la compilazione dei consuntivi di ogni servizio, in accompagnamento alla fattura per il pagamento del corrispettivo.
- 4) La mancanza o l'incompletezza del report, del ruolino giornaliero, la compilazione dei consuntivi di ogni servizio costituirà motivo sufficiente per l'applicazione delle relative sanzioni previste e nei casi più gravi, per la sospensione dei relativi pagamenti, senza ulteriori diritti da parte dell'appaltatore.

- 5) L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di svolgere controlli casuali a campione sui mezzi e sul personale impiegato. Pertanto, l'appaltatore dichiara sin d'ora di porre l'amministrazione aggiudicatrice in condizione di effettuare tali controlli in spirito di leale e reciproca fiducia, impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo che intralci l'opera dei soggetti delegati alle verifiche.

Art. 10

(Penali)

- 1) Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, in caso di mancato rispetto dell'esecuzione dei servizi, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, in misura non superiore complessivamente al 10 (dieci) per cento dell'ammontare contrattuale. Qualora il ritardo negli adempimenti determini un importo massimo della penale superiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare contrattuale, verrà promosso l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
- 2) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.
- 3) Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, oltre all'obbligo di ovviare entro 24 ore alle conseguenze dell'infrazione contestata, sono stabilite a carico dell'appaltatore le seguenti sanzioni:
 - a) per mancato servizio per un'intera giornata si applicherà la trattenuta pari a due decimi di una mensilità del corrispettivo previsto per il servizio interessato dall'inadempienza;
 - b) per mancato servizio parziale (ad esempio servizio non svolto in alcune vie o zone) si applicherà una trattenuta pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) per la prima infrazione e di € 250,00 (euro duecentocinquanta virgola zero zero) per quelle successive;

c) per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille virgola zero zero);

d) per ogni altra inadempienza nelle modalità esecutive diverse da quelle stabilite verrà erogata una sanzione di € 250,00 (euro duecentocinquanta virgola zero zero);

e) salvo quanto previsto nelle lettere precedenti, per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato, da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero) ad un massimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento virgola zero zero).

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di raddoppiare la sanzione dopo il secondo rilievo ufficiale.

- 4) Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Responsabile del Servizio e l'amministrazione aggiudicatrice darà comunicazione all'appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni di calendario, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dall'amministrazione aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

- 5) Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
- 6) Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultimo, a spese dell'appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
- 7) L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dall'amministrazione aggiudicatrice sulla rata del canone in scadenza.
- 8) Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo

dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'appaltatore.

- 9) In casi di forza maggiore l'appaltatore, al fine di assicurare comunque la regolarità del servizio, potrà ricorrere al subappalto, previa comunicazione scritta all'amministrazione aggiudicatrice e trasmissione dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti del subappaltatore ove necessaria.

Art. 11

(Esecuzione d'ufficio dei lavori)

- 1) L'applicazione di ammende non pregiudicherà il diritto di Lunigiana Ambiente Srl a procedere all'esecuzione d'ufficio del servizio, o di parte di esso, a carico dell'appaltatore, qualora questo, per rifiuto di dare esecuzione ad un ordine, per negligenza, per inosservanza agli obblighi e condizioni stipulate o per impiego di mezzi d'opera insufficienti o difettosi, non lo svolga regolarmente.
- 2) In tal caso Lunigiana Ambiente Srl potrà procedere direttamente, servendosi, se del caso, del proprio personale e delle proprie attrezzature, o a mezzo di altra ditta all'esecuzione del servizio svolto irregolarmente.

Art. 12

(Recapito dell'appaltatore)

- 1) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Servizio di Lunigiana Ambiente Srl un recapito di telefono, dove possa essere facilmente reperibile. Le comunicazioni effettuate a detto recapito, dal Responsabile del Servizio di Lunigiana Ambiente Srl o da chi per esso, si considereranno personalmente recapitate all'appaltatore.

Art. 13

(Obbligo di continuità dei servizi)

- 1) I servizi oggetto dell'affidamento contemplati nel presente Capitolato sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152 del 03/04/2006, costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

- 2) In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 146 del 12/06/1990 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
- 3) L'impresa deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del "buon padre di famiglia" ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.
- 4) I servizi in affidamento non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.
- 5) Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 24 (ventiquattro) ore successive dallo stesso.
- 6) Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in affidamento sia ingiustificata, l'amministrazione aggiudicatrice potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato.
- 7) L'affidamento comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente Capitolato e comunque ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla loro manutenzione, al cantiere e agli uffici.

Art. 14

(Integrazione dei servizi affidati)

- 1) La richiesta di interventi aggiuntivi potrà essere fatta dall'amministrazione aggiudicatrice che procederà con una "mail ordinativa" con indicazione delle disposizioni da seguire, aggiuntive rispetto al contratto. Le mail ordinarie saranno trasmesse all'appaltatore e soddisfatte alle scadenze previste.
- 2) Relativamente alla quantificazione economica essa sarà definita mensilmente sul totale delle mail ordinarie emesse nel precedente mese.
- 3) Quando la quantificazione in ore può essere determinata solo a consuntivo, ovvero non è comunque determinabile al momento dell'emanazione della mail ordinativa, questo sarà

ugualmente emesso, riportando la sola descrizione del servizio con l'aggiunta della dicitura "PROVVISORIO". Appena possibile e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dall'effettuazione del servizio l'appaltatore rinvierà all'amministrazione aggiudicatrice un'altra edizione della mail, completa di tutti i riferimenti quantitativi indicati a sua cura. Per parte propria l'amministrazione aggiudicatrice lo ritrasmetterà a propria volta con le firme di competenza, che avranno valore di convalida ed accettazione.

Art. 15

(Servizi festivi e notturni)

- 1) Il corrispettivo dei servizi festivi e notturni non verrà maggiorato rispetto al corrispettivo dei medesimi servizi feriali.

Art. 16

(Obbligo di cessione di spazi pubblicitari sui mezzi adibiti al servizio)

- 1) L'appaltatore dovrà consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'apposizione, su tutti i mezzi adibiti allo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, di materiale adesivo di dimensioni non superiori a 50 cm x 80 cm; recante il logo o altre scritte pubblicitarie di Lunigiana Ambiente Srl e/o Retiambiente S.p.A.
- 2) Il rifiuto o il ritardo da parte dell'appaltatore nell'apposizione del materiale pubblicitario nel termine di 10 (dieci) giorni dalla consegna, comporterà l'applicazione della penale di € 50,00 (euro cinquanta virgola zero zero) per ogni giorno di ritardo, nonché il risarcimento dei danni diretti ed indiretti cagionati all'amministrazione aggiudicatrice.
- 3) L'appaltatore sarà sollevato dall'obbligo di esposizione di loghi o messaggi pubblicitari che, su valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice, risultino in contrasto con i fini istituzionali di Lunigiana Ambiente Srl o di Retiambiente S.p.A., ovvero contrari all'ordine pubblico, al buon costume, o contengano contenuto politico o qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità dei cittadini o di Lunigiana Ambiente Srl o di Retiambiente S.p.A. o di altro ente o istituzione.
- 4) L'obbligo di cessione di spazi pubblicitari su tutti i mezzi adibiti allo svolgimento del servizio sussiste per tutta la durata del contratto intercorrente tra l'appaltatore e l'amministrazione

aggiudicatrice e comunque non oltre quella del presente affidamento, ivi compreso l'eventuale rinnovo.

Titolo II

RINVII, STIPULA E GARANZIE

Art. 17

(Revisione del prezzo contrattuale)

- 1) Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici dei prezzi al consumo.

Art. 18

(Pagamenti)

- 1) I pagamenti, verranno liquidati con modalità mensile posticipata, su emissione di:
 - **fattura fissa mensile**, per i servizi di spazzamento e assistenza alla raccolta dei comuni di Aulla, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Pontremoli, Tresana e Villafranca in Lunigiana, che dovrà essere necessariamente corredata dei report mensili;
 - **fattura variabile mensile**, per i servizi relativi alle manifestazioni nel mese in cui sono effettivamente eseguiti, che dovrà essere necessariamente corredata dei relativi report.
- 2) Il corrispettivo verrà liquidato previa verifica sulla regolare esecuzione del servizio nei termini previsti dal presente Capitolato e con riserva da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di verifica della correttezza contributiva e previa detrazione delle eventuali penali e delle eventuali spese relative all'esecuzione d'ufficio. Qualora l'importo delle detrazioni fosse superiore al credito dell'appaltatore, la differenza sarà congruata sull'importo del mese successivo.
- 3) Il pagamento, dei servizi, verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura mensile con bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni.

Le fatture devono essere emesse in ottemperanza all'obbligo della "fatturazione elettronica" (l. 205 del 27/12/2017 - legge di bilancio 2018); il codice univoco di riferimento è il seguente: UFLXWG. Ogni fattura dovrà essere intestata a Lunigiana Ambiente Srl, Zona Industriale

Boceda, 10/A, 54026 Mulazzo (MS), CF e PI 02403960467 e riportare il CIG assegnato alla presente procedura di gara.

Art. 19

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

- 1) Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso dell'appalto.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
 - e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
 - f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;
 - g) delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
 - h) sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 20

(Firma del contratto)

- 1) L'appaltatore dovrà stipulare il contratto, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'invito.
- 2) In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, l'amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.

- 3) Il presente Capitolato fa parte integrante del Disciplinare di gara e del successivo contratto di appalto.

Art. 21

(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)

- 1) Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel Disciplinare di gara. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.
- 2) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura negoziata sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'affidamento, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 3) La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come indicato nel Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 4) La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione ai servizi connessi con l'affidamento, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
- 5) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- 6) La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto della procedura. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

- 7) Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ove esistano.

Art. 22

(Garanzie)

- 1) L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio in coerenza con tutti gli atti di gara. Il servizio fornito dovrà essere provvisto di garanzia contro vizi (art. 1490 rubricato *Garanzia per i vizi della cosa venduta* codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinato (art. 1497 rubricato *Mancanza di qualità* codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 rubricato *Garanzia di buon funzionamento* codice civile).

Titolo III

RESPONSABILITA'

Art. 23

(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)

- 1) L'appaltatore è responsabile verso l'amministrazione aggiudicatrice del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e della disciplina dei propri dipendenti.
- 2) L'appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD.
- 3) Eventuali sanzioni amministrative comminate all'amministrazione aggiudicatrice a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'appaltatore, saranno addebitate all'appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
- 4) L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e l'amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.
- 5) Nella conduzione e gestione del servizio, l'appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

- 6) Compete inoltre all'appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione aggiudicatrice e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'affidamento.
- 7) L'appaltatore dovrà presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all'amministrazione aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a euro 2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero).
L'appaltatore è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.
- 8) L'appaltatore si obbliga ad operare nel rispetto delle normative vigenti in materia e secondo le migliori tecniche disponibili. L'appaltatore deve possedere mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento del servizio; conformi alle norme CEE, elettrici e/o dotati di sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in modo da renderli conformi al lavoro in ambienti chiusi.
- 9) L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rubricato *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).
- 10) In sede di svolgimento del servizio Lunigiana Ambiente Srl si riserva di verificare l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza indicate.

Titolo IV

DIVIETI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24

(Cessione e subappalto)

- 1) E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto compreso), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'amministrazione aggiudicatrice.

- 2) Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 25

(Risoluzione del contratto)

- 1) L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 del C.C., nei casi sotto elencati:
- a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;
 - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
 - c) per sospensione del servizio per oltre 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente allo svolgimento del servizio appaltato;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
 - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte dell'azienda;
 - g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
 - h) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% (dieci per cento) del canone annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
 - i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo Capitolato entro 15 (quindici) giorni naturali dalla data della richiesta;
 - j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'amministrazione aggiudicatrice agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.

- 2) Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art. 1456 del C.C. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l'amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
- 3) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.
- 4) Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del C.C., cosicché l'amministrazione aggiudicatrice dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Titolo V

CLAUSOLE FINALI

Art. 26

(Obblighi trattamento dei dati)

- 1) Lunigiana Ambiente Srl tratta i dati personali ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nei termini definiti dall'informativa relativa al trattamento dei dati personali.
- 2) Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - ai soggetti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso.
- 3) Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 27

(Obblighi di riservatezza)

- 1) L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante il periodo di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Si precisa che tali vincoli di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
- L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
 - L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
 - In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.
 - L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente.
 - Fermo restando quanto previsto all'art. 28 "Trattamento dei dati personali", l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 28

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 rubricato *Tracciabilità dei flussi finanziari* della l. 136/2010 rubricata *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Lunigiana Ambiente Srl ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 2) L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3) All'appaltatore è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 *bis*, della l. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.
- 4) L'appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata l. 136/2010.

Art. 29

(Segreti tecnici e commerciali)

- 1) Spetta al concorrente indicare nell'Offerta Tecnica il possesso di segreti tecnici o commerciali e le relative fonti proprietarie ovvero di tutela della proprietà industriale, e quindi quali esatte parti dei documenti da essi forniti in sede di procedura competitiva dovranno ritenersi ricomprese in tale segreto/i ai sensi dell'art. 35 rubricato "Accesso agli atti e riservatezza" D.Lgs. 36/2023. In assenza di specificazioni circa i segreti tecnici e commerciali da parte del concorrente l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere ad ulteriori richieste sull'argomento.

Art. 30

(Clausola Etica e garanzie e conformità al D.Lgs. 231/2001)

- 1) L'appaltatore dichiara di:
 - essere a conoscenza della normativa di cui alla Legge 190/2012, del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per il Gruppo RetiAmbiente, del Codice etico, del Piano anticorruzione e della

Politica per la prevenzione della corruzione adottata ai sensi della norma ISO 37001 approvati dal Gruppo RetiAmbiente (reperibili sul sito internet di ciascuna Società del Gruppo nella sezione “Società trasparente”);

- di impegnarsi al rispetto dei principi etici di comportamento contenuti nei documenti sopra citati e ad astenersi, nell’espletamento delle proprie attività, da qualsivoglia comportamento atto a configurare un’ipotesi di reato nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01 e alla Legge 190/2012;
- non essere mai stati rinviati a giudizio e/o condannati per i reati contemplati nel D.lgs. 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili e di assicurare per i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

- 2) L’inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Gruppo RetiAmbiente a risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Gruppo RetiAmbiente potrà, inoltre, agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 31

(Spese contrattuali)

- 1) Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 32

(Controversie)

- 1) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Massa.

08/10/2024


Lunigiana Ambiente Srl

Il RUP

LUNIGIANA AMBIENTE S.r.l.

L'Amministratore Unico

Prof. Mauro Zavani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Zavani', written over the printed name.

(Prof. Mauro Zavani)